



TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Ufficio Procedure Concorsuali

In composizione monocratica, nella persona del Dott. Alessandro Pellegri, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento n. **05/2024 R.G.P.U.**

Promosso da

Giuseppe VOLPICELLI (ricorrente)

Difesi dagli Avv.ti Massimiliano Bertolucci e Giulio Zanetti

E da

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Massa Carrara e **Dott. Camilla Ranieri** quale Gestore nominato

OGGETTO: domanda di apertura del concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII

Con ricorso depositato in data **17/01/2024**, parte ricorrente deduceva in sintesi:

- di avere i requisiti previsti dagli articoli 74 ss CCII, trovandosi in stato di sovra indebitamento non dovuto a colpa grave, mala fede o dolo, non avendo commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, non essendo consumatore, non essendo imprenditore commerciale sopra soglia, non avendo mai goduto degli effetti di procedimenti di esdebitazione;
- di avere un indebitamento complessivo pari ad **Euro 304.041,71**;
- di svolgere attività di “agente di commercio” sotto forma di impresa individuale dal 2010;
- di ascrivere la causa principale del sovraindebitamento alla necessità di mantenere sin da età molto giovane il proprio nucleo familiare senza alcun aiuto esterno;
- che il primo figlio è nato nel 2007 quando il ricorrente non aveva ancora intrapreso la sua attività;
- che la moglie ha sempre avuto una “situazione lavorativa problematica che si basava sostanzialmente su lavori stagionali che non consentivano un apporto significativo di risorse”;



- di avere intenzione di proseguire la suddetta attività, proponendo pertanto un concordato minore ascrivibile alla categoria della continuità diretta;
- di non essere titolare di alcun diritto reale immobiliare, non risultando pertanto oggettivamente possibile alcuna alternativa liquidatoria;
- di essere titolare di diritto reale unicamente sulla autovettura, tuttavia non liquidabile poiché strettamente strumentale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale;
- di proporre un pagamento parziale a mezzo rateizzo dei creditori sulla base di un piano da dispiegarsi in un arco cronologico pari ad anni sette dall'omologazione mediante il pagamento della somma pari ad Euro 600,00 mensili;
- che tale piano consente a suo avviso il pagamento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 1) creditori dotati di privilegio generale ex art. 2752 comma 1° c.c. e 2754 c.c. in misura pari al 16,6% (classe 1); 2) creditori chirografari in misura pari al 10% (classe 2); 3) creditori prededucibili (unico creditore prededucibile: O.C.C.) in misura pari al 100%;

chiedendo pertanto:

- che il giudice *“fissi con proprio decreto l'udienza di convocazione del debitore e dei creditori, disponga idonea pubblicità della proposta e del decreto (...) all'esito del consenso della maggioranza assoluta dei creditori al piano presentato omologhi l'accordo così come formulato”*;
- in subordine *“che venga concessa la possibilità di modificare il piano con l'aiuto dell'O.C.C. adiuto”*;
- *“in ogni caso disporre l'inibitoria di atti pregiudizievoli nei confronti del sig. Volpicelli Giuseppe fino a quando l'omologazione dell'accordo dei creditori non sia concessa o comunque sino a quando non sia formalizzato il rigetto della domanda”*

Nelle more del procedimento, a seguito del rilevamento di **alcune criticità** rispetto alla proposta e alla documentazione depositata, lo scrivente Giudice, in data **01/10/2024**, facendo applicazione dell'**art. 78 CCII come novellato dal Correttivo portato dal D.lgs 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore in data 28.09.2024** ed applicabile alle procedure a quella data **pendenti**, le **integrazioni** specificate nel citato decreto che erano depositate, tempestivamente, in data **16.10.2024** dal debitore.

In data **20.10.2024** lo scrivente concedeva all'OCC termine per il deposito di una relazione particolareggiata integrativa ex art. 76 CCII.

In data **04.11.2024** l'OCC depositava integrazione alla relazione particolareggiata e allegati confermando il parere positivo espresso nella prima relazione particolareggiata.

CONSIDERATO CHE

- nei termini sopra da ultimo indicati, il ricorrente ha depositato le integrazioni richieste;
- all'esito delle suddette integrazioni, l'OCC ha confermato parere positivo;



- risulta oggettivamente impossibile un'alternativa liquidatoria, non essendo sussistenti beni da liquidare;
- conseguentemente, il confronto con l'alternativa liquidatoria risulta impossibile oppure non può che essere ritenuto avente esito positivo, stante l'impossibilità di una liquidazione;
- deve quindi intendersi meritevole di tutela l'interesse di parte ricorrente di porre fine allo stato di sovraindebitamento e la conseguente volontà di onorare, anche se parzialmente, i propri debiti;

rilevato che, allo stato, non risulta ricorrere alcuna delle ragioni di inammissibilità della domanda di concordato minore contemplate nell'art. 77 CCII;

rilevato che si tratta di *"domanda di concordato in continuità aziendale"*;

rilevato che l'**art. 78 comma 2-bis C.C.I.I.**, anche nel testo novellato dal **Correttivo portato dal D.lgs 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore in data 28.09.2024**, prevede testualmente quanto segue:

*"Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il **commissario giudiziale** perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: (...) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2"*;

l'uso, nella disposizione normativa sopra citata, dell'indicativo presente è interpretato (non come una facoltà discrezionale ma) come fonte di un obbligo giuridico per il giudice di nominare un commissario;

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Massa, Ufficio procedure concorsuali, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ai sensi dell'**art. 78 CCII come novellato dal Correttivo portato dal D.lgs 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore in data 28.09.2024** dichiara aperta la procedura di concordato minore presentata dal ricorrente **Giuseppe VOLPICELLI**, provvedendo come segue:

- 1) Ordina la pubblicazione del presente decreto, a spese del ricorrente, sul sito Internet del Tribunale Ordinario di Massa e, essendo il ricorrente un imprenditore individuale, anche nel Registro delle Imprese Toscana Nord Ovest;
- 2) nomina, **ai sensi dell'art. 78 comma 2-bis CCII lettera b)** nel testo novellato dal **Correttivo portato dal D.lgs 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore in data 28.09.2024, espressamente applicabile alle procedure a quella data pendenti**, trattandosi di *"domanda di concordato in continuità aziendale"*, la **Dott.ssa Arianna MENCONI** quale Commissario Giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC;
- 3) onera l'OCC (ossia d'ora in poi il Commissario Giudiziale) di comunicare a tutti i creditori la seguente documentazione:



- il ricorso depositato in data **17/01/2024**;
 - la relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso;
 - il decreto in data **01.10.2024** con cui lo scrivente ha chiesto integrazioni al debitore;
 - le integrazioni depositate dal debitore in data **16.10.2024**;
 - il decreto in data **20.10.2024** con cui lo scrivente ha chiesto all'OCC di depositare una integrazione alla relazione particolareggiata;
 - la relazione integrativa particolareggiata depositata in data **04.11.2024**;
- 4) assegna ai creditori termine pari **a giorni 30 (trenta)**, decorrenti dalla comunicazione da parte del Commissario Giudiziale (che assume le funzioni di OCC), per far pervenire al Commissario Giudiziale (nella sua qualità di OCC) "a mezzo posta elettronica certificata" (p.e.c.) "o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni"; unitamente a tali dichiarazioni, i creditori dovranno far pervenire anche la loro nota di precisazione del credito vantato, con indicazione dell'importo (per capitale, interessi e spese) e dell'eventuale causa di prelazione spettante;
- 5) onera comunque il Commissario in funzione di OCC di eseguire il presente decreto;
- 6) dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 7) **FISSA** udienza per la costituzione del contraddittorio sulla eventuale omologazione al giorno **26.06.2025 ore 10.40 mediante strumenti audiovisivi autorizzati**.
- 8) **MANDA** alla cancelleria di comunicare agli aventi diritto il **link e le istruzioni per udienze da remoto**.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Massa lì 26.04.2025

Il Giudice

Dott. Alessandro Pellegri

